

Pubblicato il 20/06/2022

REG.PROV.CAU.

REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della salute, Ministero dell'università e della ricerca, Università degli studi di Torino, Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro, Università degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

[REDACTED], non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) [REDACTED],

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Università degli studi Torino, dell'Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro e dell'Università degli studi di Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 il Cons. Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia;

Visti i risultati della verifica espletata dall'ISS sui quesiti della prova nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria;

Rilevato che l'appellante ha espressamente contestato i quesiti ritenuti "ambigui" in sede di verifica;

Ritenuto di dover accogliere l'appello avverso l'ordinanza cautelare del TAR al solo fine di rimettere all'Amministrazione la valutazione della prova di parte appellante, da espletarsi alla luce dei suddetti risultati;

Ritenuto di dover compensare le spese per la natura e la complessità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

- accoglie l'appello ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO